

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2079 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

relativa all'approvazione della funzione di coasting con motore a regime minimo come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2018 i costruttori Audi AG, BMW AG, FCA Italy SpA, Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation e Volkswagen AG (i «richiedenti») hanno presentato una domanda congiunta di autorizzazione della funzione di coasting (veleggiamento o marcia per inerzia) con motore a regime minimo come innovazione ecocompatibile.
- (2) La domanda è stata valutata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La domanda riguarda l'utilizzo della funzione di coasting con motore a regime minimo nei veicoli di categoria M₁ con propulsore convenzionale (motore termico non ibrido). Il principio fondamentale alla base di questa tecnologia innovativa consiste nel disaccoppiare il motore a combustione dal sistema di trazione e prevenire la decelerazione causata dal freno motore. La funzione dovrebbe essere attivata automaticamente nella modalità di guida predominante, ossia quella selezionata automaticamente all'accensione del veicolo. In questo modo la funzione di coasting può essere usata per aumentare la distanza di rotolamento del veicolo in situazioni in cui non è necessaria alcuna propulsione o è necessaria una lieve riduzione della velocità. Quando è attivata la funzione di coasting, l'energia cinetica e potenziale del veicolo è direttamente impiegata per vincere la resistenza all'avanzamento e, di conseguenza, per diminuire il consumo di carburante. Per ottenere una decelerazione inferiore, il motore è disaccoppiato dal sistema di trazione mediante il disinnesto della frizione. Ciò è effettuato in automatico dalla centralina di controllo della trasmissione automatica o per mezzo di una frizione automatica in caso di cambio manuale. Durante le fasi di coasting il motore funziona a regime minimo.
- (4) Con decisioni di esecuzione (UE) 2015/1132 ⁽³⁾ e (UE) 2017/1402 ⁽⁴⁾, la Commissione ha approvato la domanda presentata da Porsche AG, relativa a una funzione di coasting destinata all'uso esclusivamente nei veicoli Porsche della gamma S e della categoria M₁ (coupé sport), e la domanda presentata da BMW AG, relativa a una funzione di coasting con motore a regime minimo destinata all'uso esclusivamente nei veicoli BMW di categoria M₁ con propulsore convenzionale e trasmissione automatica. La funzione di coasting con motore a regime minimo oggetto della presente domanda è destinata all'uso in tutti i veicoli di categoria M₁ con propulsore convenzionale e trasmissione automatica o manuale.
- (5) I richiedenti hanno presentato una metodologia per determinare le riduzioni di CO₂ derivanti dall'uso della tecnologia di coasting con motore a regime minimo, tra cui un ciclo di prova NEDC modificato per consentire al veicolo di mettersi in funzione di coasting. Al fine di determinare i risparmi di CO₂ realizzati, il veicolo munito della funzione di coasting con motore a regime minimo dovrebbe essere confrontato con un veicolo di riferimento in cui la funzione di coasting non sia installata, non sia disponibile nella modalità di guida

⁽¹⁾ G.U. L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 della Commissione, del 10 luglio 2015, relativa all'approvazione della funzione di coasting di Porsche AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 184 dell'11.7.2015, pag. 22).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all'approvazione della funzione di coasting di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 199 del 29.7.2017, pag. 14).

